



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde - Servizi Cimiteriali n° 84 del 28/03/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: MODIFICA INTESTAZIONE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE A
MARINA DI RAGUSA A SEGUITO RINUNCIA DEL COINTESTATARIO. LOTTO N. 356
- I AMPLIAMENTO. DITTA: CHESSARI GIANCARLO.**

Il Redattore: Cerruto Giuseppe

Premesso che:

-con atto dell'11/04/2017, codesto Ufficio ha assegnato a Dipasquale Giovanni, nato a Ragusa il 05/02/1931, ivi residente in via Della Quercia n. 50, un suolo cimiteriale a Marina di Ragusa, lotto n. 356, I ampliamento, mq. 12,00, su cui edificare un sepolcro;

-con nota del 16/05/2017, prot. n. 58605, il sopra citato Dipasquale Giovanni, considerato che allo stato non disponeva delle risorse economiche sufficienti per affrontare i costi di realizzazione del manufatto funerario, ha chiesto a codesto Ufficio la cointestazione del suindicato suolo con Chessari Giancarlo, nato a Ragusa il 23/08/1964, ivi residente in via Mons. Iacono n. 46;

-con successiva nota del 05/06/2017, prot. n. 65168, il sopra citato Chessari Giancarlo ha accettato la superiore proposta di cointestazione;

Considerato che, a seguito determinazione n. 1558 del 26/09/2017, sono stati concessi a Dipasquale Giovanni, nato a Ragusa il 05/02/1931, ivi residente in via Della Quercia n. 50 e a Chessari Giancarlo, nato a Ragusa il 23/08/1964, ivi residente in via Mons. Iacono n. 46, mq.12,00 di suolo cimiteriale a Marina di Ragusa, 1° ampliamento, lotto n. 356, su cui edificare un sepolcro;

Vista l'istanza del 06/11/2018, prot. 123967, con la quale Dipasquale Giovanni, nato a Ragusa il 05/02/1931, ivi residente in via Della Quercia n. 50, ha rinunciato, per sè e per i successori, alla concessione del sopra indicato suolo a favore di Chessari Giancarlo, senza nulla a pretendere da codesto Ente, nonchè da Chessari Giancarlo;

Considerato che Chessari Giancarlo, nato a Ragusa il 23/08/1964, ivi residente in via Mons. Iacono n. 46, con nota del 19/03/2019, prot. n. 36372, prende atto della rinuncia da parte di Dipasquale Giovanni e, di conseguenza, accetta per intero l'intestazione della concessione del suolo cimiteriale a Marina di Ragusa, lotto n. 356, I ampliamento, mq. 12,00;

Visto l'art. 51 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Rilevato che:

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. **Modificare** l'intestazione della concessione di cui alla Determinazione n. 1558 del 26/09/2017, del lotto n. 356, mq. 12.00, sito nel 1° Ampliamento del cimitero di Marina di Ragusa, intestandola unicamente a Chessari Giancarlo, nato a Ragusa il 23/08/1964, ivi residente in via Mons. Iacono n. 46, per i motivi espressi in premessa;
2. **Il diritto** d'uso della sepoltura sarà riservato al concessionario ed ai componenti della sua famiglia che vengono individuati nel coniuge del titolare, qualora non ci sia separazione di fatto, negli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e nei coniugi di costoro;
3. **Resta** fermo che la persona cui l'area è concessa assume la qualifica di concessionario fondatore che manterrà per tutta la durata della concessione, trasmettendo solo il diritto all'inumazione o alla tumulazione ai propri discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai coniugi di questi, fatte salve le deroghe regolamentari puntualmente previste;
4. **Il Concessionario** si obbligherà ad accettare ed osservare, senza limitazione alcuna, tutte le disposizioni regolamentari di Polizia Mortuaria, presenti e future, sia generali che locali, ed, in particolare, quelle relative alle modalità di esercizio del diritto d'uso della sepoltura, o, comunque, di perdita di tale diritto. Il Concessionario, altresì, si obbliga per sé e per i suoi successori, a comunicare al Comune la condizione di duplice titolarità entro sei mesi dal verificarsi dell'evento;
5. **Dare atto** che, richiamate le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata.
6. **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
7. **Le spese** inerenti e dipendenti del contratto saranno tutte a carico del concessionario.

ISTANZA PARTE INTEGRANTE

Allegato parte non integrante: copia determinazione dirigenziale n. 1558 del 26/09/2017; nota di presa d'atto di Chessari Giancarlo del 19/03/2019, prot. n. 36372.

Ragusa, 28/03/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale